



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Equitalia: cartelle entro 30 giorni dalla richiesta

Autore: Redazione | 26/03/2015



Ho fatto richiesta di accesso agli atti ad Equitalia per visionare tutte le cartelle che mi riguardano: sono passati tre mesi e ancora non ho ricevuto risposta. Cosa posso fare?

Equitalia è tenuta a fornire al contribuente, su richiesta scritta di quest'ultimo, l'**estratto di ruolo** della relativa posizione debitoria. Tale documentazione deve

essere consegnata **entro 30 giorni** dal deposito della domanda avanzata dall'interessato. Si tratta di una normalissima richiesta di **accesso agli atti amministrativi**, in virtù della legge sulla trasparenza che vale anche per l'Agente della riscossione (benché non sia propriamente una pubblica amministrazione). La richiesta di accesso agli atti può essere avanzata in carta semplice e senza formule particolari, quindi va consegnata allo sportello, avendo cura di farsi rilasciare una copia "per ricevuta" o un numero di protocollo. Diversamente, la stessa richiesta può essere inoltrata tramite **posta elettronica certificata**, indicando gli estremi anagrafici e fiscali del contribuente.

Se Equitalia **non risponde entro 30 giorni**, il contribuente potrebbe eventualmente fare **ricorso al TAR** per il mancato ottemperamento di quello che, per l'Agente per la riscossione, è un vero e proprio obbligo cui non si può sottrarre.

Il contribuente può anche fare richiesta di avere non solo l'**estratto di ruolo** con l'elenco di tutte le cartelle emesse e notificate - che, certamente, servirà come punto di partenza per ricostruire la propria posizione debitoria - ma anche tutti gli altri documenti necessari a verificare che il procedimento si sia svolto correttamente e, quindi, **indispensabili** per stabilire se il pagamento è dovuto o meno. In particolare, si può richiedere, per esempio, la copia del **contenuto della cartella esattoriale** notificata, copia della **relata di notifica** (in caso di notifica a mani) redatta dal messo notificatore o, infine, copia dell'**avviso di ricevimento** (in caso di notifica per posta, attraverso la raccomandata a.r.).

Attenzione: la richiesta di accesso agli atti **non sospende i termini** per proporre ricorso al giudice. Pertanto, se in scadenza degli stessi termini (di norma **60 giorni dalla notifica** della cartella), Equitalia non ha fornito le informazioni necessarie, il contribuente che sospetti l'irregolarità della richiesta di pagamento potrebbe comunque procedere al ricorso, depositando nel proprio fascicolo la richiesta di **accesso agli atti** rimasta inevasa. In tal modo, questa potrà servire, in caso di rigetto della domanda giudiziale, a dare al giudice un appiglio per **compensare le spese**; invece, nel caso di accoglimento, per condannare **Equitalia** a un risarcimento che tenga conto della "tribolazione" imposta al contribuente.

Note

Autore immagine: 123rf com